

N. R.G. 4730/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Massimo Meroni	Presidente
dr. Anna Mantovani	Consigliere
dr. Silvia Brat	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **4730/2017** promossa in grado d'appello

da

CRISTIANO DI THIENE - S.P.A. (C.F. 00721940245), con il patrocinio dell'avv. Orazio Mannino e dell'avv. Giuseppe Morgia, elettivamente domiciliata in viale Tunisia, 46 Milano presso il difensore avv. Orazio Mannino

Appellante

contro

SMARTFULL SERVICES LTD (C.F.), con il patrocinio degli avv.ti Sabrina Marotta, Roberto Ladolfi, Maria Cristina Colomba Catalano, elettivamente domiciliata in via Ovidio, 20 Roma, presso il difensore avv. Sabrina Marotta

appellata

avente ad oggetto: Licenza d'uso



sulle seguenti conclusioni.

Conclusioni per CRISTIANO DI THIENE - S.P.A.

Voglia l'ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuire:

Accogliere nella forma il presente appello e **rigettare** l'appello incidentale proposto dalla società Smartfull Services Ltd e conseguentemente,

In via pregiudiziale

dichiarare l'incompetenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria, a norma dell'art. 10 comma 1 del contratto inter partes 02.10.2012, in favore del Collegio Arbitrale, cui la presente controversia deve essere deferita o con qualunque altra formula affermare che la presente causa deve essere rimessa alla decisione di un Collegio Arbitrale;

in via subordinata e nel merito,

rigettare le domande tutte avanzate dalla società attrice siccome infondate, destituite da giuridico fondamento e non provate;

in via riconvenzionale

dichiarare l'avvenuta risoluzione o comunque la cessazione di efficacia del contratto inter partes a far data dal 30.12.2013;

condannare la società attrice in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della società concludente della somma di € 100.000,00 oltre interessi al saggio legale dalla data dei singoli pagamenti al soddisfo ivi compresa la rivalutazione monetaria della somma;

dichiarare, in via ancor più gradata e nel caso in cui l'ecc.mo Organo Giudicante non dovesse ritenere che il contratto inter partes abbia cessato di produrre effetti alla data del 31.12.2013, la sua cessazione a causa del recesso manifestato dalla società concludente con il presente atto;

condannare la società attrice alla rifusione delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge (spese generali, IVA e c.p.a.).

IN VIA ISTRUTTORIA

(A)

Si chiede, occorrendo e se dovessero essere ammesse le prove dedotte ex adverso:

- ammettersi la prova dedotta nella memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c., da intendersi qui come ripetuta ed integralmente trascritta;
- in subordine, in caso di ammissione della prova ex adverso dedotta, si chiede l'ammissione alla prova contraria con i medesimi testi indicati in via diretta;



- confermarsi l'inammissibilità dell'ordine di esibizione richiesto dalla controparte;
- respingersi la richiesta di ammissione di CTU in quanto avente carattere esplorativo”.

Conclusioni per SMARTFULL SERVICES LTD :

chiede che codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, Sezione Specializzata in Materia d'Imprese, voglia, disattesa e reietta ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, ed in accoglimento di quanto innanzi dedotto:

I - In via preliminare, confermare la competenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria, rigettando l'eccezione di incompetenza sollevata dalla Cristiano di Thiene con l'Appello principale.

II - rigettare le domande tutte avanzate con l'Appello principale, proposto da Cristiano di Thiene spa, confermando la sentenza di primo grado, con espresso riferimento:

A - all'accertamento e declaratoria dell'illegittimità, invalidità ed, eventualmente inefficacia della causa di risoluzione contrattuale invocata dalla Cristiano di Thiene spa, nel mese di luglio 2014 (comunque, illegittimamente retrodatata al 31 dicembre 2013), per mancato avveramento della pretesa condizione risolutiva e, comunque, per errata e/o non corretta interpretazione, in buona fede, dell'art.7 del contratto inter partes 2.10.2012;

B - all'accertamento e declaratoria che la revoca/risoluzione del contratto di licenza di utilizzazione del marchio “Aeronautica Militare” da parte della PLG srl che ne ha la gestione è stata, comunque, disposta per fatti imputabili unicamente e soltanto alla Cristiano di Thiene s.p.a.;

C - all'accertamento e declaratoria, comunque ed in ogni caso, della violazione e/o, comunque, errata o falsa interpretazione, da parte della Cristiano di Thiene spa, degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e/o 9 del contratto sottoscritto in data 2 ottobre 2012, per evidente contrasto con la volontà contrattuale espressa dalle Parti;

III - Accogliere le domande avanzate da Smartfull Services Ltd con il presente Appello incidentale, ed in parziale modifica, in parte qua, della sentenza gravata nel presente giudizio:

III.a - in via principale, accertare e quantificare gli ingiusti e relevantissimi danni economici, commerciali e di immagine - in essi incluso il valore della merce in conto sponsorizzazione dovuta per le residue annualità contrattuali, pari ad €.300.000,00 (€.100.00,00 x tre anni) - subiti da parte Attrice, diretti ed indiretti, previsti, prevedibili ed anche imprevedibili, da determinarsi dal Giudice adito, nella misura complessiva di €.2.500.000,00, e/o nella maggiore o minore somma (incluso l'importo di €.420.000,00 già riconosciuto in primo grado) che sarà accertata e/o ritenuta equa nel corso del



presente giudizio, con correlata condanna della Cristiano di Thiene spa al pagamento di detto importo all'Appellante incidentale, in uno con interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal giorno della domanda avanzata nel primo grado di giudizio (21 ottobre 2014) fino al soddisfo;

III.b - in via gradata, accertare e dichiarare l'inadempimento della Cristiano di Thiene s.p.a. con riferimento alle obbligazioni di cui agli artt. 2 e 4 del contratto stipulato con Smartfull Services Ltd. in data 2 Ottobre 2012 e, conseguentemente, dichiarare risolto per fatto e colpa dell'odierna Convenuta quest'ultimo contratto, con contestuale sua condanna al pagamento in favore di Smartfull Services Ltd., anche a titolo risarcitorio, dell'importo di:

III.b.1 - € 300.000,00, pari al valore della merce che avrebbe dovuto essere fornita in conto sponsorizzazione negli ulteriori tre anni di vigenza del contratto;

III.b.2 - € 720.000,00, dovuti quale residuo compenso per la consulenza prestata e da prestarsi fino alla scadenza contrattuale;

in uno con interessi dovuti ex L. 2312002 e rivalutazione monetaria a far data dal giorno della domanda giudiziale fino al soddisfo;

III.c - in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare che la mancata approvazione/autorizzazione da parte di PLG srl della concessione della sub licenza d'uso di cui al contratto stipulato in data 2 ottobre 2012 tra la Cristiano di Thiene spa e la Smartfull Services Ltd ha comportato la sola parziale impossibilità sopravvenuta delle obbligazioni pattuite e concordate all'art. 3 del contratto stesso, con la conseguenza che le altre pattuizioni non sono state travolte e sono tuttora vigenti;

III.d - nell'ipotesi di accoglimento della domanda di cui al precedente punto III.c, accertare e quantificare gli ingiusti e relevantissimi danni economici, commerciali e di immagine subiti e subendi da parte Attrice, diretti ed indiretti, previsti, prevedibili ed anche imprevedibili, da determinarsi dal Giudice adito, nella ulteriore misura complessiva di € 1.000.000,00, e/o nella maggiore o minore somma che sarà accertata e/o ritenuta equa nel corso del presente giudizio, con correlata condanna della Cristiano di Thiene spa al pagamento di detto importo all'Appellante incidentale, in uno con interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal giorno della domanda giudiziale fino al soddisfo.

IV - in ogni caso, il tutto con vittoria di onorari, diritti e spese di giustizia di entrambi i gradi di giudizio.

Si ribadiscono e reiterano, inoltre, di seguito tutte le istanze istruttorie così come richieste ed articolate nel primo grado di giudizio, e precisamente:

In via istruttoria:



a - chiede ammettersi l'interrogatorio formale dei Sigg.ri Paolo ed Armando Pio Sperotto, legali rappresentanti p.t. della Cristiano di Thiene s.p.a., sui seguenti capitoli così come articolati, nonché prova per testi sui medesimi capitoli, con esclusione di quelli contraddistinti con i nn.13 e 17:

1 - “Vero è che la Cristiano di Thiene spa, prima del 18 dicembre 2012, data della stipulazione del Contratto di concessione e di gestione della Licenza d'uso del marchio “Aeronautica Militare” tra Difesa Servizi e PLG, aveva già raggiunto con quest'ultima, per l'anno 2014, un accordo per ottenere la concessione della sub-licenza d'uso del marchio stesso”;

Si indicano a testi: i Sigg. Massimo Giacon, già stilista, all'epoca dei fatti, della Cristiano di Thiene spa, e Roberto Grassi, Amministratore unico p.t. di PLG srl;

2 - “Vero è che solo PLG srl ha partecipato alla procedura selettiva bandita da Difesa Servizi per la concessione e gestione della licenza d'uso del marchio “Aeronautica Militare””;

Si indicano a Testi i Sigg.ri Roberto Grassi, Amministratore unico p.t. di PLG srl; T. Col. Angelo Carusone, responsabile commerciale di Difesa Servizi s.p.a.; T. Col. Luca Andreoli, Consigliere di Amministrazione di Difesa Servizi s.p.a. e Gen. Claudio Salerno, Capo del V Reparto Affari Generali dell'Aeronautica Militare Italiana;

3 - “Vero è che Cristiano di Thiene spa antecedentemente al 1 gennaio 2014 ha versato a PLG, a più riprese, a titolo di acconto per la concessione della sub-licenza d'uso del marchio “Aeronautica Militare” l'importo complessivo di €.845.000,00 (iva compresa), dei quali €.362.000,00, versati prima del 10 settembre 2013 (data della stipula del contratto di concessione di sub-licenza intercorso tra CDT e PLG), di cui €.121.000,00, versati prima del 18 dicembre 2012”;

Si indicano a testi: i Sigg. Luca Secco, responsabile amministrativo, all'epoca dei fatti, della Cristiano di Thiene spa e Roberto Grassi, Amministratore unico p.t. di PLG srl;

4 - “Vero è che nel corso delle trattative per la stipulazione del contratto di concessione di sub-licenza d'uso del marchio Aeronautica Militare stipulato tra la Cristiano di Thiene s.p.a. e PLG s.r.l., CDT ha omesso di comunicare al Master Licensee l'esistenza e vigenza del contratto di concessione di sub licenza d'uso in “co-brand” a Smartfull Services Ltd., sottoscritto in data 2 Ottobre 2012 e con scadenza al 31 Settembre 2017”;

Si indica a testi: il Sig. Roberto Grassi, Amministratore unico p.t. di PLG srl;

5 - “Vero è che CDT ha omesso di comunicare a Smartfull Services Ltd. la necessità, a decorrere dal 1 Gennaio 2014, di sottoporre all'approvazione di PLG s.r.l. il contratto di concessione di sub-licenza d'uso del marchio Aeronautica Militare all'epoca stipulato tra l'odierna Attrice e la Cristiano di Thiene



s.p.a., nonché l'obbligo di apporre gli ologrammi ufficiali anti-contraffazione su tutti i capi di abbigliamento prodotti, commercializzati e venduti con il marchio "Astana Pro-team-Aeronautica Militare";

Si indicano a testi: i Sigg. Massimo Giacon, già stilista, all'epoca dei fatti, della Cristiano di Thiene spa, e Roberto Grassi, Amministratore unico p.t. di PLG srl;

6 - "Vero è che CDT, a far data dal 1 gennaio 2014, ha continuato ad utilizzare il marchio "Aeronautica Militare" ed a produrre e commercializzare in esclusiva prodotti d'abbigliamento con il detto logo, senza soluzione di continuità e senza procedere ad alcun inventario fisico dei prodotti giacenti in magazzino alla data del 31 dicembre 2013";

Si indicano a testi i Sigg. Massimo Giacon, già stilista, all'epoca dei fatti, della Cristiano di Thiene spa; Roberto Grassi, Amministratore unico p.t. di PLG srl, e Lorenzo Rossi, Direttore commerciale della Cristiano di Thiene spa;

7 - "Vero è che CDT ha prodotto e posto in vendita oltre 26.000 capi di abbigliamento tra i mesi di gennaio e maggio 2014 con il marchio "Aeronautica Militare" associato rispettivamente ai loghi "Giro d'Italia", "Astana pro team" e "Fastweb", senza apporre i previsti ed obbligatori ologrammi anti-contraffazione; circostanza, quest'ultima, riconosciuta da uno dei legali rappresentanti di CDT con mail inviata a PLG in data 23 giugno 2014";

Si indicano a testi i Sigg. Roberto Grassi, Amministratore unico p.t. di PLG srl; T. Col. Angelo Carusone, responsabile commerciale di Difesa Servizi s.p.a. e Gen. Claudio Salerno, Capo del V Reparto Affari Generali dell'Aeronautica Militare Italiana;

8 - "Vero è che tra i 26.000 capi prodotti e posti in vendita da CDT nei primi 5 mesi dell'anno 2014, ben 7.089, per un valore commerciale complessivo di circa €.200.000,00, recavano il doppio brand "Astana pro team - Aeronautica Militare", dei quali solo 2468 capi erano ricompresi nella fornitura di cui all'art.2 del contratto 2 ottobre 2012, mentre gli altri avrebbero dovuto essere consegnati a Smartfull dovendo ricomprendersi tra i capi oggetto di sub-licenza in co-brand ex art.3 del contratto 2 ottobre 2012";

Si indicano a testi i Sigg. Massimo Giacon, già stilista, all'epoca dei fatti, della Cristiano di Thiene spa; Roberto Grassi, Amministratore unico p.t. di PLG srl;

9 - "Vero è che Cristiano di Thiene s.p.a., successivamente al 10 Settembre 2013 (data in cui ha stipulato con PLG s.r.l. il contratto di concessione di licenza d'uso del marchio Aeronautica Militare) ha sottoscritto con terzi soggetti (RCS Sport Eventi, Alta Quota s.r.l., ecc.) altri contratti di sub-licenza



d'uso, aventi validità anche nell'anno 2014, senza sottoporli all'approvazione/autorizzazione di PLG s.r.l.”;

Si indicano a testi i Sigg. Massimo Giacon, già stilista, all'epoca dei fatti, della Cristiano di Thiene spa; Roberto Grassi, Amministratore unico p.t. di PLG srl; Simone Lotoro, responsabile commerciale della sezione ciclismo di RCS Sport Eventi; Moreno Fiorin, Amministratore Delegato di Alta Quota s.r.l.;

10 - “Vero è che in data 1 agosto 2014, PLG - avendo ricevuto da CDT, un riepilogo della produzione relativa alla Collezione autunno 2014/inverno 2015, con un numero di capi di abbigliamento superiore alle 315.000 unità, ai fini dell'autorizzazione alla consegna di analogo quantitativo di ologrammi - ha espressamente reietto (dandone comunicazione per conoscenza a Difesa Servizi ed all'Aeronautica Militare Italiana) l'istanza avanzata dalla sub-licenziataria (avendo quest'ultima, fino al mese di luglio 2014, quantificato in soli 52.500, il numero dei capi prodotti nell'anno e giacenti in magazzino), autorizzando la consegna degli ologrammi solo limitatamente a tale ultimo quantitativo, di cui ha richiesto espressamente il dettaglio”;

Si indicano a testi i Sigg. Roberto Grassi, Amministratore unico p.t. di PLG srl; T. Col. Angelo Carusone, responsabile commerciale di Difesa Servizi s.p.a. e Gen. Claudio Salerno, Capo del V Reparto Affari Generali dell'Aeronautica Militare Italiana;

11 - “Vero è che PLG s.r.l. ha posto a fondamento della risoluzione del contratto stipulato con la Cristiano di Thiene s.p.a., la violazione di alcuni obblighi contrattuali, quali la concessione di sub-licenza d'uso, ad altri soggetti, del marchio Aeronautica Militare senza la preventiva approvazione da parte del Master Licensee PLG e la commercializzazione e vendita di decine di migliaia di capi prodotti e venduti nell'anno 2014 senza l'apposizione di ologrammi ufficiali anti-contraffazione”;

Si indicano a testi i Sigg. Roberto Grassi, Amministratore unico p.t. di PLG srl; T. Col. Angelo Carusone, responsabile commerciale di Difesa Servizi s.p.a. e Gen. Claudio Salerno, Capo del V Reparto Affari Generali dell'Aeronautica Militare Italiana;

12 - “Vero è che il contratto di concessione di licenza d'uso stipulato tra PLG srl, quale Master Licensee, e la Cristiano di Thiene spa, quale licenziataria, è stato predisposto oltre un anno prima della sua sottoscrizione da DIFESA SERVIZI spa e che le sue clausole non hanno subito modifiche e/o integrazioni successivamente all'aggiudicazione”;

Si indicano a testi i Sigg. Roberto Grassi, Amministratore unico p.t. di PLG srl; T. Col. Angelo Carusone, responsabile commerciale di Difesa Servizi s.p.a.; T. Col. Luca Andreoli, Consigliere di Amministrazione di Difesa Servizi s.p.a. e Gen. Claudio Salerno dell'Aeronautica Militare Italiana;



13 - “Vero è che il contratto di concessione di licenza d’uso stipulato il 10 settembre 2013 tra PLG srl e Cristiano di Thiene spa, predisposto ed approvato da DIFESA SERVIZI spa, prevede l’espresso obbligo, a carico di Cristiano di Thiene spa, di apporre gli ologrammi anticontraffazione su tutti i capi di abbigliamento prodotti e posti in vendita, e che in caso di tre distinte violazioni accertate, il Master Licensee è obbligato ad esercitare il diritto di recesso”;

Si indicano a testi i Sigg. Roberto Grassi, Amministratore unico p.t. di PLG srl; T. Col. Angelo Carusone, responsabile commerciale di Difesa Servizi s.p.a.; T. Col. Luca Andreoli, Consigliere di Amministrazione di Difesa Servizi s.p.a.; e Gen. Claudio Salerno, Capo del V Reparto Affari Generali dell’Aeronautica Militare Italiana;

14 - “Vero è che Smartfull Services Ltd ha richiesto più volte tra i mesi di Maggio e Giugno 2014, alla Cristiano di Thiene s.p.a. notizie in merito alle richieste di chiarimenti ricevute da PLG s.r.l., soprattutto con riferimento all’obbligo di apposizione degli ologrammi ufficiali anticontraffazione sulla merce posta in vendita”;

15 - “Vero è che l’Ufficio Stile della CDT è presso gli uffici della Siderum, società controllata da quest’ultima e/o dai suoi soci”;

Si indicano a Testi i Sigg. Massimo Giacon, già stilista della CDT; Lorenzo Rossi, Direttore Commerciale CDT e Stefano Fochesato, impiegato di CDT presso l’Ufficio Stile;

16 - “Vero è che PLG s.r.l. nell’anno 2014 ha contestato in varie occasioni alla Cristiano di Thiene spa di aver rinvenuto capi di abbigliamento con il marchio Aeronautica Militare prodotti e posti in vendita nell’anno 2014 privi di ologrammi, come comprovato anche da una relazione di servizio redatta dal Vice Questore Dott. Alfredo Magliozzi, in data 3 giugno 2014”;

Si indicano a Testi Sigg.ri Roberto Grassi, Amministratore unico p.t. di PLG srl; T. Col. Angelo Carusone, responsabile commerciale di Difesa Servizi s.p.a.; Gen. Claudio Salerno, Capo del V Reparto Affari Generali dell’Aeronautica Militare Italiana; Alfredo Magliozzi, Vice Questore della Polizia di Stato;

17 - “Vero è che PLG ha denunciato più volte a Difesa Servizi ed all’Aeronautica Militare le reiterate violazioni, da parte della Cristiano di Thiene s.p.a., delle clausole di cui al contratto stipulato in data 10 settembre 2013”;

Si indicano a Testi i Sigg.ri Roberto Grassi, Amministratore unico p.t. di PLG srl; T. Col. Angelo Carusone, responsabile commerciale di Difesa Servizi s.p.a.; T. Col. Luca Andreoli, Consigliere di



Amministrazione di Difesa Servizi s.p.a. e Gen. Claudio Salerno, Capo del V Reparto Affari Generali dell'Aeronautica Militare Italiana;

18 - “Vero è che in data 30 Giugno 2014 PLG s.r.l. ha formalmente risolto il contratto di concessione di licenza d'uso del marchio Aeronautica Militare stipulato in data 10 settembre 2013 con la Cristiano di Thiene spa, per fatto e colpa di quest'ultima”;

Si indicano a Testi i Sigg.ri Roberto Grassi, Amministratore unico p.t. di PLG srl; Gen. Claudio Salerno, Capo del V Reparto Affari Generali dell'Aeronautica Militare Italiana; T. Col. Angelo Carusone, responsabile commerciale di Difesa Servizi s.p.a.;

19 - “Vero è che con pec del 28 agosto 2014 indirizzata a Difesa Servizi ed Aeronautica Militare Italiana, PLG ha ribadito di aver risolto il contratto stipulato con CDT il 10 settembre 2013, “per il venir meno del rapporto di fiducia e correttezza proprio di tale tipologia contrattuale”;

Si indicano a Testi i Sigg.ri Roberto Grassi, Amministratore unico p.t. di PLG srl; Gen. Claudio Salerno, Capo del V Reparto Affari Generali dell'Aeronautica Militare Italiana; T. Col. Angelo Carusone, responsabile commerciale di Difesa Servizi s.p.a.;

20 - “Vero è che Smartfull Services Ltd. ha più volte invitato Cristiano di Thiene s.p.a. ad esaminare congiuntamente le contestazioni poste da PLG s.r.l. a fondamento della risoluzione contrattuale, al fine di confutarle, senza peraltro ricevere alcun riscontro”;

21 - “Vero è che il contratto di consulenza ed assistenza tra Cristiano di Thiene spa e Smartfull Services Ltd è stato caratterizzato dall'intuitu personae, atteso che il procuratore di questa Società, Sig. Matteo Signorino, frequenta da più di vent'anni il mondo del ciclismo professionista e delle sue Istituzioni nazionali ed internazionali; conosce personalmente Atleti di grandissimo talento (Nibali, Contador, Vinokury, ecc.) ed attraverso i suoi contatti ha accesso ad informazioni dirette sullo stato e sulla forma degli Atleti stessi;

Si indicano a Testi i Sigg. Giuseppe Martinelli, Direttore Sportivo della squadra Astana; Vinokurov, Campione olimpico di ciclismo.

22 - “Vero è che il Sig. Signorino, procuratore di Smartfull, al fine di ottemperare alle obbligazioni di consulenza ed assistenza assunte da quest'ultima società nei confronti di CDT, ha partecipato a quasi tutte le manifestazioni ciclistiche svoltesi in Europa (Italia, Francia Spagna, ecc.) negli anni 2013 e 2014, non solo curando i rapporti tra la Squadra “Astana pro team” e la CDT e controllando il rispetto, da parte dello staff della stessa Squadra ciclistica degli impegni assunti dalla Società Abacanto nei confronti di Smartfull (tra cui l'obbligo da parte dell'intero staff della squadra, di indossare durante



tutte le manifestazioni, gli eventi e le premiazioni l'abbigliamento da tempo libero con marchio "Aeronautica Militare");

Si indicano a Testi i Sigg.ri: Giuseppe Martinelli, Direttore Sportivo della Squadra Astana; Vice Questore della Polizia di Stato Alfredo Magliozzi;

b - chiede disporsi:

b.a- rispettivamente a carico e nei confronti della Cristiano di Thiene spa e/o del Fallimento della Società PLG srl l'ordine di esibizione della seguente documentazione:

b.a.1- copia delle fatture n.137 del 6 dicembre 2012; n.73 del 24 giugno 2013; n.93 del 30 luglio 2013 e n.99 del 2 settembre 2013 emesse da PLG srl nei confronti di CDT e da quest'ultima protocollate con i nn.2623/2012; 1262/2013; 1500/2013 e 1851/2013, aventi ad oggetto: Acconto minimo garantito anno 2014 contratto di licenza marchio "Aeronautica Militare";

b.a.2- copia della documentazione di Gara, bandita da DIFESA SERVIZI spa, aggiudicata a PLG srl, con allegata la bozza del contratto successivamente stipulato con l'odierna convenuta;

b.a.3- copia del contratto stipulato successivamente al 10 Settembre 2013 tra la Cristiano di Thiene s.p.a. e la Società RCS Sport Eventi, con sede in Milano alla Via Rizzoli n.8;

b.a.4- copia del contratto stipulato successivamente al 10 Settembre 2013 tra la Cristiano di Thiene s.p.a. e la Alta Quota s.r.l., con sede in Padova alla Via P. A. Meneghelli n. 20/a;

b.a.5- copia della mail inviata dal Sig. Pio Sperotto, legale rappresentante p.t. della Cristiano di Thiene spa a PLG in data 23 giugno 2014, con cui la sub-licenziataria ha riconosciuto di aver prodotto e posto in vendita tra il 1 gennaio ed il 30 maggio 2014 oltre 26.000 capi di abbigliamento con doppio brand;

b.a.6- copia della raccomandata inviata in data 11 luglio 2014 da CDT a PLG avente ad oggetto, tra l'altro, in riscontro alle richieste avanzate dal legale di quest'ultima, l'elencazione della quantità, tipologia e valore dei capi di abbigliamento prodotti da CDT nell'anno 2014 recanti marchi co-brandizzati";

b.a.7- copia della raccomandata inviata in data 1 agosto 2014, da PLG a CDT (e per conoscenza a Difesa Servizi ed Aeronautica Militare Italiana) con cui il Master Licenseè ha rifiutato di autorizzare la consegna alla sub-licenziataria di ologrammi per oltre 315.000 capi di abbigliamento (facenti parte della Collezione autunno 2014/inverno 2015), avendo la stessa CDT in precedenza e fino a qualche giorno prima comunicato di aver prodotto solo 52.500 capi, relativi alla medesima collezione;

b.b- rispettivamente a carico e nei confronti del Fallimento della Società PLG srl e/o di Difesa Servizi e dell'Aeronautica Militare Italiana l'ordine di esibizione della seguente documentazione:



b.b.1- copia della pec inviata da PLG a Difesa Servizi ed Aeronautica Militare Italiana con cui il Master Licensee conferma e comunica formalmente alla propria dante causa ed alla F.A. titolare della proprietà del marchio, di aver risolto il contratto stipulato in data 10.settembre 2013 con CDT;

b.c- rispettivamente a carico e nei confronti delle società Cristiano di Thiene spa, Siderum srl e/o della Società SENPA SENTETIK VE PAMU, 34522 KIRAC BUYUKCEKMEC TURKEY, l'ordine di esibizione della seguente documentazione: Ordini di forniture di articoli di abbigliamento e di bollette doganali intercorse tra di esse nell'anno 2014.

c - chiede disporsi CTU, anche contabile, conferendo al Consulente i più ampi poteri di accesso e di acquisizione documentale, finalizzata a:

c.1 - valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulenza deducente);

c.2 . a confermare i fatti stessi (consulenza percipiente), che questa Difesa ha dedotto, provato e posto a fondamento della propria domanda risarcitoria, nonché a valutare ed accertare, tenuto conto dei risultati sportivi conseguiti e della correlata pubblicità, i possibili riflessi e sviluppi sulla attività produttiva e di commercializzazione dei capi di abbigliamento co-brandizzati, ove il contratto avesse avuto regolare esecuzione, il cui accertamento richiede specifiche cognizioni professionali e tecniche (Cfr. tra le altre, Cass. 13 marzo 2009, n. 6155; Cass. SS. UU. 30 dicembre 2011 n.30175);

c.3 - quantificare l'esatto ammontare dei danni contrattuali e/o extracontrattuali, economici, commerciali e d'immagine, diretti ed indiretti, previsti, prevedibili ed anche imprevedibili, subiti e subendi da parte attrice, sia in termini di danno emergente, che di lucro cessante, a seguito della condotta di Parte Convenuta.

d - chiede, fin d'ora, ammettersi prova contraria sui capitoli eventualmente articolati da controparte”.

Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto

1) La società Cristiano Di Thiene s.p.a., concessionaria della licenza d'uso del marchio “Aeronautica Militare”, in forza di contratto datato 30.1.04 con il Ministero della Difesa - Stato Maggiore, al fine dell'utilizzo dello stemma araldico nella produzione e commercializzazione di una linea di abbigliamento e di accessori personalizzati, aveva concluso, in data 2.10.12, con la società Smartfull Services Ltd., un contratto di consulenza ed assistenza avente il seguente oggetto: la fornitura, da parte della Cristiano Di Thiene, alla squadra ciclistica Astana Pro Team per un valore massimo di € 100.000,00, di prodotti a marchio “Aeronautica Militare”, costituenti capi di abbigliamento da riposo personalizzati, da consegnare entro il mese di aprile di ogni anno, previa



esibizione, entro il 30 ottobre di ogni anno, da parte di Smartfull Services, del contratto con la società Abacanto s.a., società di diritto lussemburghese, che gestiva le promozioni pubblicitarie della suddetta squadra ciclistica, Astana; la concessione, da parte di Cristiano Di Thiene a favore di Smartfull Services, del diritto di quest'ultima di apporre il marchio in co – branding con il marchio Astana Pro – Team, che avrebbe dovuto essere apposto per primo su capi di abbigliamento prodotti da Smartfull Services e commercializzati, con obbligo di pagamento di royalties del 10% del fatturato al netto di IVA; la prestazione, da parte di Smartfull Services a favore di Cristiano Di Thiene, della consulenza ed assistenza finalizzata ad assicurare il successo commerciale dell'attività di sponsorizzazione, per un corrispettivo totale di € 1.000.000,00, da pagarsi in rate mensili posticipate di uguale importo, entro il 15 di ogni mese. In definitiva, Smartfull Services avrebbe dovuto occuparsi della promozione del marchio “Aeronautica Militare” per conto di Cristiano Di Thiene, attraverso la squadra ciclistica Astana, che, a sua volta, aveva affidato le promozioni pubblicitarie alla società Abacanto. In particolare, per quanto di interesse nella presente vertenza, l'art. 7 del contratto in essere tra Smartfull Services e Cristiano Di Thiene prevedeva che l'efficacia delle pattuizioni sarebbe venuta a cessare automaticamente, nel caso in cui Cristiano Di Thiene, alla scadenza della licenza, ossia al 31.12.13, non avesse ottenuto da parte del Ministero della Difesa il rinnovo della stessa, poiché in questo caso Cristiano Di Thiene non avrebbe più avuto il diritto di utilizzare e promuovere il marchio “Aeronautica Militare”, alle condizioni contrattuali precedentemente pattuite; in caso di rinnovo, invece, Cristiano Di Thiene avrebbe avuto la facoltà di recedere dal contratto, senza obbligo di pagamento alcuno, nell'ipotesi in cui per qualsivoglia motivo non imputabile alla stessa Cristiano Di Thiene, questa fosse stata revocata dalla licenza d'uso del marchio. Orbene, in data 10.9.13 la società Cristiano Di Thiene siglò con la Professional Licensing Group s.r.l. di Milano - resasi nel frattempo licenziataria della licenza d'uso degli stemmi e delle immagini delle forze armate Aeronautica Militare ed Esercito Italiano – un contratto avente ad oggetto la concessione della sublicenza d'uso del marchio “Aeronautica Militare” per la produzione e la commercializzazione dei prodotti di abbigliamento ed accessori, con efficacia dall'1.1.14 al 31.12.17; successivamente, detto contratto fu sostituito con altro in data 13.11.14 a causa di controversie insorte e poi transatte con scritture private del 3.11.14 e del 13.11.14. In questo contesto, la Cristiano Di Thiene reputava che il contratto di consulenza con Smartfull Services fosse cessato alla data del 31.12.13, in considerazione del mancato rinnovo del contratto di licenza d'uso del marchio Aeronautica



militare da parte del Ministero della Difesa, non assumendo alcun rilievo il contratto di sublicenza stipulato con Professional Licensing Group s.r.l. e tenuto conto del fatto che le condizioni contrattuali erano radicalmente differenti dal punto di vista economico.

- 2) In tale contesto fattuale, con citazione notificata in data 21.10.14, la società Smartfull Services conveniva in giudizio la Cristiano Di Thiene, formulando le seguenti conclusioni: accertamento dell'illegittimità e inefficacia della causa di risoluzione contrattuale invocata dalla Cristiano Di Thiene nel mese di luglio 2014 e retrodatata al 31.12.13, per mancato avveramento della condizione risolutiva; accertamento della revoca/risoluzione del contratto di licenza di utilizzazione del marchio *de quo* da parte di Professional Licensing Group s.r.l. per fatti imputabili a Cristiano Di Thiene e accertamento della violazione, da parte di quest'ultima, delle clausole di cui agli artt. 4 – 9 del contratto di consulenza in data 2.10.12; accertamento degli ingiusti e relevantissimi danni economici, commerciali e di immagine, ivi incluso il valore della merce in conto sponsorizzazione, dovuta per le residue annualità contrattuali; accertamento che la mancata approvazione da parte di Professional Licensing Group s.r.l. della concessione della sublicenza d'uso di cui al contratto del 2.10.12 tra la Cristiano di Thiene ed essa Smartfull Services aveva comportato la sola parziale impossibilità sopravvenuta delle obbligazioni pattuite e concordate all'art. 3 del contratto, con la conseguenza che tutte e le altre clausole erano ancora efficaci; accertamento dell'inadempimento della Cristiano Di Thiene con riguardo alle obbligazioni di cui agli artt. 2 e 4 del contratto, con contestuale condanna al pagamento, in favore di essa Samrtfull Services, della somma di € 300.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, importo pari al valore della merce che avrebbe dovuto essere fornita in conto sponsorizzazione negli ulteriori tre anni di vigenza del contratto; condanna al pagamento della somma di € 720.000,00, dovuta quale residuo compenso per la consulenza prestata e da prestarsi sino alla scadenza contrattuale insieme agli interessi; accertamento dei danni economici e di immagine subiti da essa Smartfull Services pari alla misura complessiva di € 1.000.000,00 o somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
- 3) Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9922/17 emessa in data 4.10.17, accertava il mancato avveramento della condizione risolutiva e la responsabilità contrattuale della convenuta, condannando la Cristiano Di Thiene al pagamento, in favore di Smartfull Services, della somma di € 420.000,00 a titolo di risarcimento dei danni – oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 30.9.16; respingeva le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta Cristiano Di Thiene



s.p.a., condannandola alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, quantificate in € 20.000,00 per compensi, oltre accessori.

- 4) Avverso la decisione di prime cure proponeva appello la Cristiano Di Thiene s.p.a., chiedendo che, previa sospensione della provvisoria esecutività della stessa, fosse dichiarata l'incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria ex art. 10, comma 1 del contratto del 2.10.12 in favore del collegio arbitrale; nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le domande avanzate da Smartfull Services Ltd., con condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 100.000,00, oltre interessi legali; in via gradata, chiedeva che, ove non fosse ritenuta la cessazione del contratto al 31.12.13, fosse valorizzato il recesso manifestato comunque dalla Cristiano Di Thiene.
- 5) Smartfull Services Ltd chiedeva il rigetto del gravame e, a sua volta, proponeva appello incidentale, chiedendo: l'accertamento della responsabilità della controparte in via anche extracontrattuale, per i danni subiti da Smartfull Services, danni non limitati a quelli prevedibili e diretti; l'accertamento dell'inclusione, tra i danni patrimoniali, anche di quelli correlati alla mancata fornitura di capi di abbigliamento in conto sponsorizzazione alla squadra di Astana nei limiti del valore annuo di € 100.000,00; il riconoscimento dell'integralità del compenso per l'attività di consulenza; la decorrenza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal 21.10.14, anziché dal 30.9.16; il riconoscimento del danno all'immagine.
- 6) Cristiano Di Thiene s.p.a., con istanza ex art. 351 c.p.c., rappresentando la sussistenza di gravi e fondati motivi inerenti sia il *fumus* della fondatezza dell'appello, sia l'impossibilità di ripetere le ingentissime somme da corrispondere a Smartfull Services, chiedeva sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
- 7) All'udienza del 22.11.17 il Collegio, dopo la relativa discussione, si riservava di decidere e con ordinanza del 5.12.17 la Corte disponeva la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
- 8) In data 17.7.18, la società Smartfull Services depositava istanza ex artt. 671 e 669 *quater* c.p.c., invocando l'emissione di provvedimento di sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili della CDT fino a concorrenza di € 1.020.000,00.
- 9) Con decreto del 18.7.2018 il Presidente fissava per la discussione del ricorso l'udienza del 12.9.2018. Con ordinanza 12.9.2018 la Corte rigettava l'istanza di sequestro proposta da Smartfull Services.
- 10) All'udienza di prima comparizione del 18.7.18 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni al 22.5.19. A tale ultima udienza la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni



come rassegnate dalle parti in via telematica, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivi della decisione

11) In via preliminare, la Corte rileva che nella propria comparsa conclusionale, Cristiano Di Thiene ha sollevato l'eccezione di nullità del mandato processuale rilasciato da Smartfull Services Ltd a favore dell'Avv. Cristina Catalano quale co - difensore, atteso che lo stesso sarebbe stato rilasciato da Matteo Signorino, che all'epoca del rilascio della procura non avrebbe più avuto i poteri di rappresentanza della società per essere solo un "Consultant" mentre a partire dal 3.4.2019, la società sarebbe rappresentata da Filippo Signorino, nella qualità di "Company director". Detta eccezione, che ben avrebbe potuto essere sollevata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.5.19, non è fondata. Ed, invero, dai documenti sub All. 1 e 2, rilasciato dalla Companies House (l'equivalente della nostra Camera di Commercio) emerge che Matteo Signorino, a far data dal 6 aprile 2016, è la "person with significant control", ovvero la persona con controllo effettivo della società, possedendo il 75% delle quote sociali ed è soggetto legittimato ad impegnare la società ed a conferire quindi anche i mandati processuali in nome e per conto della Società, tanto che in considerazione di detto ruolo, ha potuto firmare il bilancio della Smartfull (cfr. All. 3) ed ha potuto ottenere l'immatricolazione nel Regno Unito di un veicolo intestato alla Società (cfr. All. 4). La difesa di Smartfull ha evidenziato che le *persons with significant control* (indicate con l'acronimo PSC) possono nominare uno o più "Director" (Amministratore), posizione che nella Smartfull Service Ltd, contrariamente a quanto sostenuto dalla CdT, è rappresentata non solamente da Filippo Signorino, nella sua qualità di "Company director" ma anche dallo stesso Matteo Signorino, nella sua qualità di "Consultant" della società. La difesa dell'appellante principale nulla ha contrapposto sul punto, in sede di memoria di replica, con la conseguenza che non ricorrono elementi a favore della nullità della procura all'avv. Catalano. Parimenti, è infondata l'eccezione sollevata sin dall'udienza del 18.7.18 dalla Cristiano Di Thiene in ordine alla validità del mandato processuale rilasciato da Smartfull ai difensori avv.ti Roberto Landolfi e Sabrina Marotta, sulla base del fatto che nello stesso non sarebbe stato indicato il luogo del rilascio dello stesso, pur essendo Smartfull una società estera. Orbene, indipendentemente dal fatto che l'appellante incidentale ha evidenziato come Matteo Signorino risieda in Italia, è da rilevare che "in tema di procura alle liti, quando l'autentica della sottoscrizione sia stata effettuata da un



difensore esercente in Italia, il rilascio del mandato e l'autentica della sottoscrizione del mandante devono presumersi avvenuti nel territorio dello Stato, anche qualora il mandante risieda all'estero, in difetto di prova contraria da parte di che ne contesti la validità” (v. ex multis Cass. civ. n. 3823/14). Anche tale considerazione non è stata scalfita da elementi di segno contrario adottati dall'appellante principale.

12) I motivi sui quali la Corte è chiamata a decidere sono i seguenti:

- a) primo motivo dell'appello principale: incompetenza del giudice adito in favore della competenza del Collegio arbitrale;
- b) secondo motivo dell'appello principale: violazione dell'art. 112 c.p.c., con riguardo alla sentenza di condanna per danni non espressamente richiesti;
- c) terzo motivo dell'appello principale: errata interpretazione della portata dell'art. 7 del contratto in data 2.10.12;
- d) quarto motivo dell'appello principale: errata imputazione di responsabilità in capo alla Cristiano Di Thiene s.p.a. quanto alla mancata informativa, verso Professional Licensing Group, della conclusione del contratto con Smartfull Services in data 2.10.12;
- e) quinto motivo dell'appello principale: erronea valutazione dei danni richiesti da Smartfull Services;
- f) primo motivo dell'appello incidentale: mancata considerazione della responsabilità anche extracontrattuale della Cristiano Di Thiene s.p.a. per i danni subiti da Smartfull Services;
- g) secondo motivo dell'appello incidentale: errata esclusione dai danni patrimoniali di quelli correlati alla mancata fornitura di capi di abbigliamento in conto sponsorizzazione alla squadra di Astana;
- h) terzo motivo dell'appello incidentale: errata limitazione del danno derivato all'appellante incidentale dalla mancata percezione del compenso previsto contrattualmente ed errata limitazione del computo degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal 30.9.16;
- i) quarto motivo dell'appello incidentale: errata esclusione di danni non patrimoniali.

13) Con riguardo al motivo sub a), il giudice di prime cure ha osservato come la clausola in questione preveda in capo alle parti la facoltà di scegliere, in caso di contenzioso non composto in via bonaria, se ricorrere all'arbitrato o all'autorità giudiziaria, stabilendo, nella seconda ipotesi, la competenza esclusiva del Tribunale di Milano.



- 14) La difesa di Cristiano Di Thiene ha osservato come nel nostro ordinamento non sussista un'opzione di arbitrato e come per tale ragione la possibilità di scelta tra il collegio arbitrale o l'autorità giudiziaria non sia praticabile, neppure alla luce del predetto art. 10. Tale disposizione pattizia deve intendersi nel senso che tutte le questioni controverse inerenti l'interpretazione e l'applicazione del contratto *de quo* avrebbero potuto essere deferite ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui i primi due nominati rispettivamente da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due arbitri o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, entro i successivi venti giorni, su iniziativa della parte più diligente. La seconda parte della clausola in esame prevedeva che in alternativa al collegio arbitrale le parti potessero adire l'autorità giudiziaria ordinaria, con competenza radicata in via esclusiva presso il Tribunale di Milano e la difesa dell'appellante riteneva che detta alternativa concernesse il caso in cui *“per qualsivoglia motivo tecnico – giuridico non sia possibile ricorrere al giudizio arbitrale”* (v. pagg. 19 - 20).
- 15) La difesa di Smartfull Services condivideva le osservazioni espresse sul punto dal Tribunale di Milano.
- 16) Opinione della Corte quanto al motivo sub a). La disposizione di cui all'art. 10 del contratto in essere tra le odierne parti in causa – contratto di consulenza datato 2.10.12 - prevedeva la facoltà per le parti di adire il collegio arbitrale per tutte le questioni controverse sull'interpretazione e sull'applicazione delle clausole. In alternativa all'arbitrato, le parti potevano rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria, essendo fissata in via esclusiva la competenza del Tribunale di Milano. Ora, sebbene la formulazione della clausola in questione sia tutt'altro che ordinaria e lineare, non vi è dubbio che, sulla base della mera interpretazione letterale, sussista per le parti la facoltà di rivolgersi alternativamente al collegio arbitrale o al giudice. La norma pattizia non disciplina le modalità di scelta, non individuando una tecnica procedimentale, ma tale profilo non rileva ai fini del presente giudizio, ove le parti dibattono della competenza arbitrale, con negazione della giurisdizione ordinaria. Giurisdizione che non può essere negata sulla base di alcuna interpretazione. Del resto, l'opzione interpretativa prospettata dall'impugnante e fondata su un motivo tecnico – giuridico di ostacolo alla competenza arbitrale, è privo di un contenuto giuridico determinato e costituisce affermazione di principio priva di spiegazione sostanziale. Ne segue il rigetto della censura.



17) I motivi sub b) e c) vanno trattati congiuntamente, stante il carattere presupposto del motivo sub c) rispetto a quello immediatamente precedente. Il Tribunale di Milano ha premesso che era dirimente stabilire se si fosse avverata la condizione risolutiva prevista dall'art. 7 del contratto datato 2.10.12. Detta disposizione così statuiva: *“l'efficacia del contratto è sottoposta alla condizione risolutiva che Cristiano Di Thiene non ottenga il rinnovo della licenza esclusiva dei marchi ‘Aeronautica Militare’ per prodotti di abbigliamento, in scadenza il 31 dicembre 2013. Al fine di evitare dubbi, ciò significa che, in caso di mancato rinnovo della licenza, il contratto si risolverà automaticamente ex nunc non appena alla Cristiano Di Thiene sarà formalmente comunicata la decisione da parte del soggetto titolare della gestione dei marchi ‘Aeronautica Militare’ di non volere rinnovare la licenza, senza che la Cristiano Di Thiene a decorrere da tale ultima data debba corrispondere nulla ad alcun titolo alla Smartfull Services Ltd.”* La medesima disposizione aggiungeva anche che in caso di rinnovo della licenza la Cristiano Di Thiene avrebbe potuto recedere solo nel caso in cui, per fatti alla stessa non imputabili, il soggetto che ne aveva la gestione avesse revocato la licenza di utilizzazione del marchio Aeronautica Militare alla Cristiano Di Thiene. Il giudice ha rilevato che la Cristiano Di Thiene aveva comunicato alla Smartfull Services l'inefficacia del contratto la prima volta in data 2.7.14, con effetto retrodatato al 31.12.13, a motivo dell'avveramento della condizione risolutiva. Tale contesto temporale assumeva, secondo il Tribunale, un particolare valore, in quanto la Professional Licensing Group s.r.l., avendo stipulato con la Cristiano Di Thiene il contratto di sublicenza in data 10.9.13, aveva diffidato la controparte il 2.7.14 dall'uso del marchio “Aeronautica Militare”, dichiarando di aver già risolto il contratto di sublicenza per fatto e colpa della stessa Cristiano Di Thiene. Ebbene, il giudice rilevava che solo dopo la comunicazione ricevuta il 2.7.14 dalla licenziataria Professional Licensing Group s.r.l., la società Cristiano Di Thiene aveva comunicato la scadenza del contratto al 31.12.13. In realtà, la convenuta Cristiano Di Thiene non era mai cessata dalla qualità di licenziataria del marchio, avendo la stessa stipulato, ancora prima della scadenza contrattuale, il contratto di licenza del medesimo marchio con PLG. A tale proposito, *“avendo la parte convenuta conseguito la licenza esclusiva del marchio dell'Aeronautica, sebbene attraverso un diverso soggetto (circostanza già contemplata dalle parti e sulla quale si tornerà), non si è verificata la condizione risolutiva del contratto. Una diversa interpretazione sarebbe contraria alla comune ed evidente volontà delle parti di subordinare la risoluzione del contratto alla sola mancata concessione alla convenuta della licenza del marchio ‘Aeronautica militare’. La*



condotta tenuta dalla convenuta successivamente alla stipula del contratto con l'attrice, consistente nell'aver eseguito il contratto per numerosi mesi quale licenziataria dei marchi, è valutabile sia per stabilire la comune intenzione delle parti, che per evincere la non conformità a buona fede dell'interpretazione propugnata dalla convenuta, incompatibile con la stessa condotta da essa tenuta dopo la stipula del contratto". Pertanto, considerata la comune intenzione delle parti e il comportamento complessivo, non assumeva alcun rilievo il termine "rinnovo", in quanto le parti avevano inteso subordinare la risoluzione esclusivamente al mancato conseguimento o alla mancata permanenza della licenza in capo alla convenuta. Del resto, ulteriori elementi avvaloravano una tale conclusione, elementi desumibili dalla condotta della convenuta in prime cure. Questa non si era affatto preoccupata di comunicare alla Smartfull Services la necessità dell'approvazione del contratto da parte di PLG e dell'obbligo di apporre gli ologrammi. Infine, era importante considerare che le parti, già alla data del contratto, avevano contemplato la possibilità che la Cristiano Di Thiene avesse i marchi in sublicenza da altri soggetti che si fossero aggiudicati la concessione in luogo della stessa Cristiano Di Thiene. Una volta affermata la responsabilità della convenuta Cristiano Di Thiene per illegittimità del recesso, la società Smartfull Services doveva essere risarcita di tutte quelle somme illegittimamente non percepite, in dipendenza della condotta della controparte. Tra tali somme erano comprese quelle relative alla consulenza prestata e da prestarsi sino alla pattuita scadenza contrattuale, danni immediati e diretti ex art. 1225 c.c.. Il giudice di prime cure ha considerato il danno integrato dalla mancata percezione del compenso previsto per l'attività di consulenza dal luglio 2014 al settembre 2017, prendendo in esame gli importi pattuiti per una parte del residuo periodo contrattuale, commisurato a circa la metà, "ritenendosi tale arco di tempo congruo perché l'attrice, che aveva l'onere di comportarsi usando l'ordinaria diligenza per ridurre la produzione di danni, si attivasse pe ricercare altre fonti di lucro e impiegasse in altro modo le sue risorse lavorative. Tenuto conto quindi della scadenza contrattuale, ad oltre tre anni dal recesso illegittimo e delle somme contrattualmente previste, si ritiene congruo stimare il danno subito dall'attrice in € 420.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 30 settembre 2016".

- 18) Cristiano Di Thiene s.p.a. ha assunto che erroneamente il giudice di primo grado aveva valorizzato l'avvenuta stipula del contratto di sub licenza in data 10.9.13 tra PLG e CDT, senza considerare minimamente la totale differenza di condizioni negoziali ed il carattere economico enormemente più gravoso per la Cristiano Di Thiene: ebbene, il mancato rinnovo della licenza non poteva che



produrre la cessazione dell'efficacia del contratto automaticamente. La consegna dei capi alla squadra ciclistica Astana era, invece, stata effettuata in adempimento dell'obbligazione assunta nel mese di ottobre 2013, ossia nel momento in cui la Smartfull Services aveva comunicato - come del resto previsto nel contratto di consulenza - la conferma del contratto con Abacanto. Inoltre, la controparte, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità della cessazione di efficacia del contratto, aveva chiesto, quale conseguenza, un risarcimento dei danni nella misura di € 2.500.000,00, senza peraltro fornire prova della sussistenza e della relativa quantificazione. Non aveva, invece, la controparte chiesto che, in conseguenza del proseguimento, legittimo, del contratto, la Cristiano Di Thiene fosse condannata al pagamento del corrispettivo e all'adempimento delle altre obbligazioni.

19) L'appellata deduceva che *“l'espresso riferimento, nella disposizione in esame, alla possibilità di rinnovo e di successiva revoca della licenza di utilizzazione del marchio “Aeronautica Militare” da parte del “soggetto, società, ente e/o istituzione, che ne ha la gestione”, già di per sé è sufficiente ad escludere che le Parti avessero concordato la risoluzione automatica del contratto tra esse stipulato in data 2 ottobre 2012, in caso di aggiudicazione della Gara a PLG srl od ad altro soggetto (peraltro, ove tale fosse stata l'intenzione delle Parti, non avrebbero fissato la scadenza contrattuale al 31 dicembre 2017, avendo Difesa Servizi, alla data del 2 ottobre 2012, già bandito la gara per la concessione della licenza dei marchi delle FF.AA.). Peraltro CDT a far data dal 1 gennaio 2014 (data di decorrenza del contratto stipulato con PLG) ha continuato, senza soluzioni di continuità e senza procedere ad alcun inventario fisico dei prodotti giacenti in magazzino, a produrre e commercializzare in esclusiva prodotti d'abbigliamento con il marchio “Aeronautica Militare” (il che prova la prosecuzione di fatto del diritto all'utilizzazione del marchio, da parte di CDT successivamente al 31 dicembre 2013 - pur essendo mutato il soggetto “concedente” - ed il mancato avverarsi della pretesa condizione risolutiva)”* (cfr. pagg. 34 – 35). Inoltre, la società Smarfull Services Ltd. evidenziava come Cristiano Di Thiene, ben prima della stipula del contratto di concessione di licenza d'uso del marchio in questione avesse già raggiunto con PLG un accordo economico relativamente alla concessione della sublicenza di utilizzazione del marchio “Aeronautica Militare”, come provato dall'importo totale di € 362.000,00 versato in più tranches da Cristiano Di Thiene a PLG ben prima, appunto, della conclusione del contratto di sublicenza sottoscritto dalle parti in data 10.9.13, di cui € 121.000,00 alla fine del mese di novembre 2012. Tanto provava l'esistenza di un accordo raggiunto tra Cristiano Di Thiene e PLG alla fine del



mele di novembre 2012. Inoltre, non poteva essere trascurata la regolare esecuzione delle obbligazioni di cui al contratto 2.10.12 tra Cristiano Di Thiene e Smartfull fino al 2.7.14.

20) Opinione della Corte quanto ai motivi sub b) e c). Va premesso il richiamo al contenuto dell'art. 7 del contratto, come riportato al punto n. 12 della presente decisione. Orbene, sulla base della mera interpretazione letterale, il rapporto contrattuale in essere tra le parti del presente giudizio avrebbe potuto risolversi automaticamente solo nel caso in cui la Cristiano Di Thiene non avesse ottenuto il rinnovo della licenza esclusiva dei marchi "Aeronautica Militare" per prodotti di abbigliamento, ovvero nel caso in cui alla stessa fosse stata comunicata da parte del soggetto titolare della gestione dei marchi "Aeronautica Militare" di non voler rinnovare la licenza. I dati oggettivi non consentono diverse letture da quello che è stato semplicemente il rinnovo o comunque il permanere della concessione di licenza d'uso del marchio alla Cristiano Di Thiene, a seguito del nuovo contratto con Professional Licensing Group s.r.l. in data 10.9.13. Del resto, ben prima della conclusione del contratto tra le odierne parti in causa in data 2.10.12, sia la Smartfull Services, sia la Cristiano Di Thiene erano a conoscenza che Difesa Servizi aveva già indetto con pubblicazione sulla GUUE del 26.6.12 una procedura per l'individuazione di un licenziatario generale della licenza d'uso, con il compito specifico di selezionare sub – licenziatari cui affidare la produzione e la commercializzazione dei prodotti; in linea con tale consapevolezza era, poi, la fissazione della scadenza del contratto al 31.12.17. In sostanza, l'espressa indicazione nella clausola in esame della possibilità di rinnovo e di possibile, successiva revoca della licenza di utilizzazione del marchio "Aeronautica Militare" da parte del soggetto/ente che ne aveva la gestione, escludeva in radice la possibilità per le parti di concordare la risoluzione automatica del contratto in caso di aggiudicazione della gara a PLG o ad altro soggetto; sotto questo profilo, irrilevanti erano le differenti condizioni economiche tra Cristiano Di Thiene e PLG.. E, del resto, l'odierna appellata dall'1.1.14 aveva proseguito senza soluzioni di continuità a produrre e commercializzare in esclusiva prodotti di abbigliamento con il marchio "Aeronautica Militare", come risulta dall'ordine inviato da Smartfull Services a Cristiano Di Thiene in data 21.1.14 relativo alla fornitura di abbigliamento, per la squadra Astana (doc. n. 33 di Smartfull Services); come, ancora, risulta dai DDT prodotti sub doc. n. 34 relativi alla consegna di 2468 capi di abbigliamento per l'anno 2014. Ancora, con riguardo alla produzione e commercializzazione dei capi di abbigliamento co – brandizzati, dietro corresponsione di royalties ex art. 3 del contratto, in data 23.1.14 Smartfull Services aveva chiesto a Cristiano Di Thiene di ordinare ai propri fornitori (nella specie SENPA



in Turchia e Officina 3 in Italia) in nome proprio, ma per conto di Smartfull altri 1.700 capi circa – brandizzati “Astana pro – team – Aeronautica Militare”; CDT aveva ricevuto la merce e provveduto alle operazioni doganali come da doc. ti nn. 36 e 37. Infine, come emerge dai doc. ti nn. 38 e 39 Sartfull Services aveva provveduto in data 16.7.14 a trasmettere a Cristiano Di Thiene il rendiconto delle vendite per il periodo aprile – giugno 2014 e aveva disposto il relativo bonifico in data 15.7.14. Ebbene, una tale condotta è del tutto in linea con la vigenza del contratto, della cui cessazione di efficacia la Cristiano Di Thiene neppure aveva mai fatto un cenno; con la conseguenza che, in difetto di qualsiasi accenno e con un comportamento concludente in senso contrario, la pretesa di cessazione di efficacia del contratto addirittura retrodatata al 31.12.13, in considerazione dell’avveramento della condizione risolutiva, è destituita completamente di fondamento, in forza dell’interpretazione letterale della disposizione e della corretta valutazione della condotta delle parti; il tutto senza considerare che la percezione dell’avveramento della condizione risolutiva, nelle prospettazioni dell’impugnante, veniva rimesso alla totale discrezionalità della Cristiano D Thiene. Né può concretamente sostenersi – come pretende l’appellante – che l’inserimento dell’avverbio “*automaticamente*” riferito alla risoluzione del contratto non implichi una qualsivoglia comunicazione, a maggior ragione in presenza di un comportamento di segno contrario; e, infatti, se tale condotta coerente con la prosecuzione del contratto fosse stata semplice esecuzione di impegni assunti in precedenza e non rimodulabili, come osservato dall’appellante, Cristiano Di Thiene, in ossequio alla buona fede contrattuale, avrebbe dovuto specificare che, nonostante il ritenuto avveramento della condizione risolutiva ex art. 7, proseguiva nell’attività programmata, in forza degli impegni contrattuali e non per il futuro, successivamente al 31.12.13. Per tutte tali considerazioni, il motivo va disatteso.

- 21) Con riguardo al motivo sub d), il giudice di primo grado ha osservato che la società Cristiano Di Thiene non aveva minimamente informato PLG di aver dato i marchi in sublicenza a Smartfull Services, né, tanto meno, aveva richiesto la relativa autorizzazione e neppure aveva infine comunicato all’odierna appellata la necessità di apporre ologrammi sui capi di abbigliamento prodotti con il doppio brand. Il Tribunale ha, quindi, sottolineato come PLG avesse contestato il dedotto inadempimento. Solo a seguito di questa vicenda, quindi, secondo il giudice di primo grado, la Cristiano Di Thiene aveva contestato il contratto con Smartfull Services, deducendo l’avveramento della condizione risolutiva al 31.12.13.



- 22) L'impugnante ha dedotto che non aveva concesso alcuna licenza di uso del marchio alla controparte, che, a suo dire, era priva di qualsivoglia struttura, patrimonio ed organizzazione aziendale. In realtà, Cristiano Di Thiene, avendo interesse a far sponsorizzare il marchio della squadra ciclistica Astana allora in auge a seguito dei successi del ciclista Vincenzo Nibali, aveva instaurato il rapporto con la società Smartfull Services o, meglio, con tale Matteo Signorino, alla stessa riferibile e che si vantava di intrattenere rapporti con la squadra ciclistica, per il tramite della società Abacanto. In tale ottica, l'odierna appellante gli aveva concesso il diritto di apporre il marchio "Aeronautica Militare" accanto a quello di Astana su eventuali prodotti.
- 23) La difesa dell'appallata non ha preso posizione sul punto.
- 24) Opinione della Corte quanto al motivo sub d) . La Corte reputa che il motivo sia assorbito alla luce delle conclusioni raggiunte quanto ai motivi sub b) e c), conclusioni che hanno condotto all'accertamento dell'illegittimità della posizione assunta da Cristiano Di Thiene quanto al preteso avveramento della condizione risolutiva. *Ad abundantiam*, è utile rilevare che la tesi sostenuta dalla società Cristiano Di Thiene quanto all'inesistenza di autorizzazione concessa alla controparte di apporre il marchio "Aeronautica Militare" con il marchio Astana pro team sui capi di abbigliamento ed accessori da prodursi e da commercializzarsi da parte di Smartfull, è smentita dall'art. 3 del contratto stipulato tra le parti in data 2.10.12. Tale tesi, fondata sull'inesistenza di un contratto specifico al riguardo, con approvazione dei modelli dei capi di abbigliamento e degli accessori è smentita altresì dalla condotta delle parti nel corso del 2014, come già espresso al punto n. 12 della presente motivazione, in linea con quanto pattuito.
- 25) Con riguardo al motivo sub e), il Tribunale di Milano ha premesso che l'importo previsto contrattualmente per la consulenza era pari ad € 1.000.000,00 – oltre IVA per il periodo dal 15.10.12 al 30.9.17; che la società Smartfull Services aveva ricevuto, prima della risoluzione del contratto, la somma di € 280.000,00. Pertanto, il danno derivato a parte attorea per la mancata percezione del compenso previsto, tenuto conto, da un lato, di quanto già ottenuto e, dall'altro, dell'obbligo di condotta diligente tesa a reperire altre fonti di reddito, era stimato pari ad € 420.000,00 - oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 30.9.16.
- 26) La società Cristiano Di Thiene ha ritenuto tale capo della sentenza "*ingiusto, errato e destituito dal giuridico fondamento, in quanto trattasi di *lucrum cessans*, connesso con il diritto al proseguimento degli effetti del contratto, ritenuti, invece, cessati*" (v. pag. 30 dell'atto di appello). Inoltre, il giudice di prime cure non aveva, erroneamente, considerato che a tale contratto la



Smartfull Services non avrebbe potuto dare corso, avendo a sua volta subito la risoluzione del contratto con Abacanto.

- 27) Smartfull Services ha posto in risalto il contenuto specifico dell'attività di consulenza, precisando che la rateizzazione del compenso in questione era stata prevista al solo fine di facilitare i pagamenti a carico della controparte; e, infatti, l'attività, proprio per come era strutturata, prevedeva un importante impegno nella fase iniziale (con acquisizione di informazioni e notizie sulla campagna acquisiti degli atleti, sullo stato e sulla forma degli stessi, partecipazione a quasi tutte le manifestazioni ciclistiche svoltesi in Italia ed in Europa negli anni 2013 e 2014) e una prosecuzione negli anni successivi, come diffusamente osservato dalla difesa dell'appellata alle pagg. 46 – 47 della comparsa di costituzione in appello. In particolare, poi, con riferimento alla pretesa responsabilità di Cristiano Di Thiene in merito all'intervenuta risoluzione del contratto tra Smartfull e Abacanto, ha evidenziato che quest'ultima, avendo appreso della risoluzione del rapporto contrattuale tra Smartfull Services e Cristiano Di Thiene, aveva a sua volta dichiarato la cessazione dell'esecuzione del rapporto concluso con Smartfull Services: ed, invero, questa non aveva colpevolmente comunicato l'intervenuta risoluzione contrattuale con Cristiano Di Thiene.
- 28) Opinione della Corte quanto al motivo sub e). Occorre premettere che il danno di cui si tratta è integrato dalla mancata percezione del compenso per l'attività di consulenza prestata da Smartfull Services in forza del contratto del 2.10.12. Orbene, il danno patrimoniale da mancato guadagno è costituito dal mancato o dal ridotto accrescimento patrimoniale, conseguente all'inadempimento contrattuale. Detto danno presuppone la prova, quanto meno indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità, il creditore avrebbe ottenuto, se l'obbligazione fosse stata adempiuta. Occorre, di conseguenza, che dagli atti istruttori acquisiti emergano elementi certi o, quanto meno, di carattere indiziario supportati dai requisiti di concordanza, precisione e gravità ex art. 2729 c.c. per potersi pervenire ad un giudizio di ragionevole probabilità e non meramente ipotetico. Trasfondendo tali consolidati principi nel caso in esame, si osserva che l'art. 4 del contratto specificava il contenuto dell'attività di consulenza ed il successivo articolo 6 indicava la tempistica per il pagamento del compenso rateizzato: in particolare, il primo anno prevedeva il pagamento della somma di € 120.000,00, il secondo ed il terzo anno della somma di € 240.000,00 per ciascun anno, il quarto ed il quinto anno si concludevano con la corresponsione della somma di € 200.000,00 per anno; la disposizione prevedeva poi che gli importi in questione fossero versati in rate mensili posticipate uguali e costanti entro il giorno 15 di ogni mese. Un tale



contenuto contrattuale non presenta elementi di aleatorietà, atteggiandosi piuttosto quale compenso mensile fisso, come, del resto, emerge dallo stesso esempio evidenziato: esempio che stabiliva che l'importo di € 10.000,00 per il periodo sub art. 6.a fosse pagato entro il 15.11.12; come anche l'ultima rata mensile per il periodo sub art. 6.e, rata pari ad € 16.666,00, doveva essere pagata entro il 15.10.17. Tale congegno contrattuale, fissato nei minimi dettagli, alla luce del *quantum* complessivo suddiviso per mesi, non denota alcun elemento di incertezza in merito alla concreta spettanza del compenso. Ragione per la quale non occorre spendersi neppure in un giudizio probabilistico di spettanza delle somme, essendo del tutto scontato che, vigente il contratto – come avrebbe dovuto essere – e in difetto di inadempimento della Smartfull Services – come neppure prospettato – le somme avrebbero dovuto essere pagate. Il motivo non merita, pertanto, accoglimento.

29) I motivi f), g) ed h) vanno trattati congiuntamente, afferendo ai danni patrimoniali. A tale riguardo, il Tribunale di Milano ha considerato solo i danni integrati dal mancato guadagno relativo all'attività di consulenza, procedendo ad una stima in via equitativa, alla luce e del *quantum* già percepito e dell'ordinaria diligenza imprenditoriale che impone la ricerca di sempre nuove risorse reddituali, come già sopra esposto sub n. 25). Ha, invece, escluso il riconoscimento di altri danni economici pari ad € 300.000,00 corrispondenti al valore della merce in conto sponsorizzazione, dovuta per le residue annualità contrattuali. Ed, invero, ha sottolineato come la fornitura avvenisse in favore della squadra ciclistica per il tramite della Smartfull nella veste di consulente. Osservava il giudice che *“la mancata fornitura di capi di abbigliamento, peraltro non corrispondente al valore di euro 100.000,00, me nei limiti del valore annuo di euro 100.000,00 non rappresenta il danno patrimoniale subito dall'attrice, trattandosi di una fornitura in favore di un terzo soggetto, che non è provato abbia cagionato alcun danno all'attrice, non essendo non solo provato, ma neppure allegato, che vi sia stato alcun esborso da parte dell'attrice nei confronti del terzo a tale titolo”*.

30) La difesa di Smartfull Services ha così illustrato il primo motivo dell'appello incidentale: *“parte appellante ha sostenuto che il contratto stipulato tra la Cristiano Di Thiene spa e Smartfull Services Ltd non avrebbe mai potuto avere esecuzione, a seguito dell'avvenuta risoluzione del contratto in essere tra quest'ultima ed Abacanto SA, per fatti imputabili all'appellata; risoluzione comunicata da Astana Cycling Team all'Avv. Morgia, legale di CDT, in data 18.11.2014. Come evincesi, infatti, da una comunicazione del 22 settembre 2014 del Prof. Avv. Antonio Rigozzi,*



all'epoca consulente legale della Società Abacanto, quest'ultimo - nel fare espresso riferimento al contratto in essere tra Abacanto e Smartfull (con cui l'odierna resistente era stata autorizzata a produrre capi di abbigliamento con il co-brand "Astana pro team-Aeronautca Militare") - ha comunicato che Abacanto SA, avendo appreso da CdT che Smartfull, successivamente al 31 dicembre 2013, non sarebbe più stata autorizzata all'uso del marchio "Aeronautica Militare", ha dichiarato la cessazione dell'esecuzione del prefato contratto da essa stessa stipulato con Smartfull. E', allora, evidente che la risoluzione del contratto da parte di Abacanto non è stata determinata da un preteso grave inadempimento imputabile a Smartfull - come pretestuosamente affermato da parte ricorrente - bensì è stato provocato volontariamente e proditoriamente dalla stessa Cristiano Di Thiene che, non solo ha violato l'art.9 del Contratto 2 ottobre 2012, in tema di rispetto della privacy, ma ha, altresì, arrecato un gravissimo danno commerciale e d'immagine a Smartfull, diffondendo notizie non vere (la pretesa risoluzione del contratto 2 ottobre 2012, retrodatata - a suo dire - al 31 dicembre 2013) e prive di un qualsiasi fondamento giuridico. L'insanabile "rottura" degli ottimi rapporti contrattuali e commerciali con la società Abacanto SA e con Astana Cycling Team (prima nella classifica delle sole 18 squadre di ciclismo professionistico registrate presso l'UCI), provocata dalla falsa (e gratuita) comunicazione di controparte, ha impedito a Smartfull Services Ltd di poter "proporre" - successivamente all'ingiustificato ed indebito recesso della Cristiano Di Thiene spa dal contratto del 2.10.2012 - ad altri imprenditori interessati, il progetto da essa realizzato attraverso lo studio, l'analisi e la valutazione delle capacità tecniche e professionali, dell'età, della forma e delle potenzialità degli atleti partecipanti al team, con la conseguente vanificazione degli anni dedicati da Smartfull all'attività di ricerca, acquisizione, sviluppo ed elaborazione dei dati necessari per la buona riuscita del progetto stesso" (cfr. pagg. 21 – 22 ella comparsa conclusionale). La difesa dell'appellante incidentale ha, inoltre, chiesto il riconoscimento della somma di € 300.000,00 per la fornitura del valore annuo di € 100.000,00 in conto sponsorizzazione per il residuo triennio e l'ulteriore importo di € 720.000,00 a titolo di residuo della somma dovuta per l'attività di consulenza. Infine, ha chiesto ancorarsi gli interessi e la rivalutazione alla data della notifica della citazione, ossia 21.10.14 e non a quella del 30.9.16.

- 31) Cristiano Di Thiene ha dedotto la totale assenza di nesso causale tra i danni patrimoniali lamentati e una propria condotta, alla stregua dei canoni di cui all'art. 2043 c.c.: ed, invero "nel caso in esame, la controparte non ha minimamente provato quale sarebbe stato il comportamento doloso o



colposo di CdT, che avrebbe generato il danno ingiusto, e quale sarebbe il relativo nesso causale. In realtà, anche in questo caso, dobbiamo evidenziare che CdT non ha posto in essere alcuna condotta commissiva e/o omissiva che avrebbe generato un danno ingiusto, né è stato dimostrato il contrario” (v. pagg. 46 – 47 della comparsa conclusionale). Con riferimento alla mancata fornitura dell’abbigliamento alla squadra Astana, l’appellata ribadiva che la controparte era totalmente priva di titolarità dell’azione e/o di legittimazione attiva, atteso che quest’ultima sarebbe eventualmente spettata alla Abacanto, e/o all’Astana Pro Team: “ed infatti, in primo luogo, dobbiamo osservare che CdT non avrebbe dovuto consegnare all’attrice alcun capo di abbigliamento e nemmeno il suo valore corrispondente, atteso che in forza dell’art. 2 del contratto 02.10.2012 l’odierna deducente si era obbligata a fornire la merce del valore massimo di € 100.000,00 l’anno alla Astana Pro Team” (v. pag. 48 della comparsa conclusionale); il tutto a prescindere dalla responsabilità della stessa Smartfull Services nei confronti di Abacanto, responsabilità che aveva determinato la risoluzione del loro contratto.

32) Opinione della Corte quanto ai motivi sub f), g), h). La Corte, quanto ai tre motivi connessi, richiama il principio della ragione più liquida espresso, *ex multis*, da Cass. civ. n. 363/19 secondo cui coerentemente con i principi desumibili dagli artt. 24 e 111 Cost., “*la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.*”. Ebbene, in ossequio a tale condivisibile principio, è agevole rilevare come la società Smartfull Services non abbia fornito elementi documentali significativi da cui desumere la quantificazione più probabile del danno lamentato. In particolare, con riguardo ai danni derivanti dall’interruzione del rapporto con la società Abacanto (motivato dalla missiva ricevuta dal legale di tale ultima società, in data 22.9.14 sub n. 43 e n. 44, quest’ultimo costituito dalla traduzione), osserva che insufficiente è la prova fornita dalla Smartfull Services; e ciò a prescindere – vale la pena di sottolinearlo comunque, dalla novità della domanda, come tale inammissibile ex art. 345 c.p.c.. Con riguardo ai danni patrimoniali, non sono ammissibili le prove testimoniali, non potendosi demandare per testi valutazioni concernenti i profili patrimoniali dei danni richiesti. Né è ammissibile, in quanto esplorativa, la richiesta della C.T.U. pure alla luce



della consulenza di parte. Ed, invero, i dati esposti alle pagg. 4 – 10 della perizia di parte redatta dal dott. Riccardo Bartolomei non hanno alcun aggancio con dati derivanti dalla documentazione contabile di Smartfull Services, riportando valutazioni a carattere generale, standardizzate che potrebbero, se mai, costituire la piattaforma per una valutazione transattiva tra le parti. L'insufficienza degli elementi probatori attinenti ai danni patrimoniali esonera, dunque, la Corte da valutazioni in ordine alla riconducibilità a Cristiano Di Thiene della rottura tra Smartfull e Abacanto (su cui, peraltro, a prescindere dal rilievo ex art. 345 c.p.c., il materiale probatorio è tutt'altro che appagante, essendo costituito dalla predetta missiva). Quanto alla somma di € 300.000,00 per i capi di abbigliamento in conto sponsorizzazione, la Corte condivide il giudizio espresso dal giudice di prime cure in ordine alla destinazione di detta merce ad un soggetto terzo; e ciò a prescindere, in ogni caso, dalla povertà degli elementi istruttori necessari alla ricostruzione della tipologia del danno e della quantificazione dello stesso. Con riguardo, infine, al danno patrimoniale relativo al mancato reddito dall'attività di consulenza, la Corte reputa di non discostarsi dalla valutazione prudenziale espressa dal giudice di prime cure. E', invero, necessario considerare che l'odierna appellante incidentale aveva già percepito l'importo di € 280.000,00 e che, in ogni caso, l'attività di consulenza si interruppe, sia pure illegittimamente, con il primo semestre dell'anno 2014. Orbene, considerato che, se da un lato tale importo, vigente il contratto, doveva essere certo (come già detto sub n. 25), non può dall'altro lato non tenersi conto che l'attività in concreto non venne più svolta. Il totale riconosciuto a Smartfull Services per € 700.000,00 (di cui € 280.000,00 percepiti nella vigenza del contratto ed € 420.000,00 come quantificati giudizialmente) è da ritenersi congruo con l'attività svolta, anche tenuto conto della dedotta, maggiore implementazione iniziale. Infine, è anche del tutto coerente con l'ordinario esplicarsi dell'attività dell'imprenditore, aduso a reperire nuovi canali di risorse, nell'ipotesi del venir meno di quelli precedenti. Merita, invece, accoglimento l'invocata decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla notifica della citazione, costituente la prima richiesta, ossia dal 21.10.14, invece che dal 30.9.16.

33) Quanto al motivo sub h), la Corte si richiama a quanto esposto sub n. 27 in merito alla ragione più liquida. Se è vero che i danni all'immagine non possono ragionevolmente fondarsi su elementi dotati di sicuro rigore scientifico, è indubbio che gli stessi debbono iscriversi in un contesto imprenditoriale, economico, sociale e relazionale ben definito. Contesto che, nel caso di specie, non è neppure minimamente tratteggiato e ciò è tanto più inverosimile quanto maggiore è



l'affermazione del carattere internazionale dell'azienda, non provata peraltro neppure in via indiziaria e per la quale viene chiesta la non modesta somma di € 2500.000,00. Per tali considerazioni dirimenti, il motivo va disatteso.

- 34) Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza n. 9922/17 emessa dal Tribunale di Milano in data 4.10.17, va modificata la decorrenza degli interessi e della rivalutazione sulla somma da pagare a titolo di risarcimento dei danni da parte della società Cristiano Di Thiene in favore di Smartfull Services, indicandosi la decorrenza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal 21.10.14, anziché dal 30.9.16.
- 35) L'esito del gravame, considerata l'incidenza decisamente modesta dell'accoglimento del motivo di appello incidentale quanto alla decorrenza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
- 36) Infine, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02 quanto a Cristiano Di Thiene s.p.a..

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 4730/17 R.G., ogni istanza e difesa respinta, così provvede:

- I. in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da Smartfull Services Ltd. ed in parziale riforma della sentenza n. 9922/17 emessa dal Tribunale di Milano in data 4.10.17, **dispone** che gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla somma di € 420.000,00 - che Cristiano Di Thiene s.p.a. deve pagare, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, in favore di Smartfull Services Ltd. - decorrano dal 21.10.14 al saldo;
- II. **conferma**, quanto al resto, sentenza n. 9922/17 emessa dal Tribunale di Milano in data 4.10.17;
- III. **dispone** l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti;
- IV. **dà atto** che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02 nei confronti di Cristiano Di Thiene s.p.a..

Così deciso dalla Corte come sopra composta e riunita in camera di consiglio in data 10.10.19.



Il Consigliere rel.
Dott. Silvia Brat

Il Presidente
Dott. Massimo Meroni

